



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

**SECONDA SEZIONE**

**DECISIONE**

**SULLA RICEVIBILITA'**

del ricorso n° 35086/02  
presentato da Marco MARIANO  
contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita il 23 febbraio 2010 in una camera composta da :

Françoise Tulkens, *presidente*,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó,  
Nona Tsotsoria,  
Ireneu Cabral Barreto, *giudici*,  
Françoise Elens-Passos, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Visto il summenzionato ricorso presentato il 19 marzo 2001,  
Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e le osservazioni presentate in risposta dal ricorrente,  
Dopo aver deliberato, ha emesso la seguente decisione :

## IN FATTO

Il ricorrente, sig. Marco Mariano, è un cittadino italiano, nato nel 1955 e residente a Spoleto. E' rappresentato dinanzi alla Corte dall'avv. M. Vetrano, del foro di Napoli. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora, e dal suo coagente, sig. N. Lettieri.

### **A. Le circostanze del caso di specie**

I fatti della causa, così come esposti dalle parti, possono essere riassunti come segue.

Il ricorrente è nato nel 1955 e risiede a Spoleto.

#### *I procedimenti penali*

In stato detentivo dal 17 marzo 1990, il ricorrente veniva condannato a pesanti pene nell'ambito di vari procedimenti penali, aventi per oggetto reati connessi ad una associazione per delinquere di tipo mafioso operante a Napoli.

Con un provvedimento di cumulo delle pene del 13 marzo 1998, la procura di Napoli determinava la pena da espiare in venticinque anni di reclusione.

#### *Il regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41bis della legge sull'ordinamento penitenziario*

Il 20 luglio 1992, il ministro della Giustizia emanava un decreto con il quale imponeva al ricorrente e ad altri quarantasei detenuti, tutti considerati soggetti pericolosi, per un periodo di un anno, il regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41bis, comma 2, della legge sull'ordinamento penitenziario - n° 354 del 26 luglio 1975 (« la legge n° 354/1975 »). Modificata con legge n° 356 del 7 agosto 1992, tale disposizione permetteva la sospensione totale o parziale dell'applicazione del normale regime carcerario, in presenza di ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Il decreto imponeva le seguenti restrizioni :

- divieto di utilizzare il telefono ;
- divieto di corrispondere con un altro detenuto o internato (anche nel caso di un congiunto o di un o una convivente) ;
- divieto di corrispondenza epistolare e telefonica non soggetta al controllo del direttore dell'istituto o di uno dei suoi delegati ;
- divieto di colloquio con terzi ;
- limitazione delle visite dei familiari (al massimo una al mese della durata di un'ora) ;

- divieto di ricevere somme di denaro al di là di un importo mensile determinato ;
- divieto di ricevere dall'esterno più di un pacco mensile, di peso determinato, contenente biancheria e vestiti, e divieto di ricevere pacchi contenenti altri oggetti ;
- divieto di organizzare attività culturali, ricreative e sportive ;
- divieto di eleggere un rappresentante dei detenuti e di essere eletto come rappresentante ;
- divieto di esercitare attività artigianali ;
- divieto di acquistare alimenti che richiedono la cottura ;
- divieto di permanenza fuori dalla cella per un periodo superiore a due ore.

La terza limitazione concernente la corrispondenza era prevista dai primi due decreti, in seguito, la corrispondenza in entrata ed in uscita veniva sottoposta a controllo, dietro preventiva autorizzazione delle autorità giudiziarie competenti.

Il ricorrente afferma di essere stato sottoposto ad una serie di altre limitazioni e restrizioni le quali, a suo dire, avrebbero misconosciuto la sua dignità umana. In particolare si tratterebbe di :

- a. perquisizione del detenuto, completamente nudo, prima e dopo ogni colloquio, sia con il difensore, sia con i familiari, sebbene detto colloquio avesse avuto luogo in una cella sorvegliata dal personale dell'amministrazione penitenziaria e sebbene il detenuto fosse separato dal suo interlocutore da un vetro blindato ed il contatto fosse solo visivo ;
- b. obbligo di effettuare, nudo, flessioni sulle gambe davanti agli agenti di polizia penitenziaria, affinché questi potessero controllare se, nel corso del colloquio in precedenza descritto, egli avesse potuto occultare eventuali oggetti nell'orifizio anale ;
- c. ispezione delle piante dei piedi, della cavità orale e della cavità anale con l'utilizzo di un metal detector, dopo la partecipazione ad ogni udienza, sebbene detta partecipazione avesse avuto luogo in un'aula udienze ovvero a distanza in videoconferenza, in un luogo scelto dall'amministrazione penitenziaria e sotto la costante sorveglianza di agenti ;
- d. ripresa costante della sua cella, 24 ore su 24, per mezzo di telecamere a circuito chiuso, con evidente pregiudizio alla sua intimità.

L'applicazione del regime speciale al ricorrente veniva prorogata per successivi periodi di sei mesi e, in seguito, di un anno. Secondo le ultime informazioni fornite alla Corte, in data 14 giugno 2006 il ricorrente era ancora sottoposto a detto regime carcerario.

Le restrizioni venivano tuttavia mitigate, una prima volta nell'agosto 1994, con la soppressione del divieto di corrispondere con un altro detenuto o internato ; nel febbraio 1995, con l'autorizzazione di utilizzare il telefono; e ancora nel febbraio 1998, con la soppressione della limitazione del tempo di permanenza fuori dalla cella. Quest'ultima restrizione veniva tuttavia

reintrodotta il 28 dicembre 2002, ma in misura ridotta, in quanto il ministro della Giustizia limitava il periodo di permanenza fuori dalla cella, in gruppi di non oltre cinque persone, a quattro ore al giorno, di cui due ore all'aria aperta. Nella stessa data venivano revocati i divieti di organizzare attività culturali, ricreative e sportive e di esercitare attività artigianali.

Il ricorrente afferma di aver impugnato tutti i decreti ministeriali dinanzi ai tribunali di sorveglianza; il fascicolo del ricorso consente tuttavia di confermare tali affermazioni solo nel caso di 20 decreti sui 23 in questione. Si tratta rispettivamente di:

- reclami, presentati in date imprecisate, al tribunale di sorveglianza di Napoli avverso i decreti del 16 luglio 1993 e del 31 gennaio 1994, rigettati rispettivamente il 20 dicembre 1993 ed il 18 aprile 1994;
- reclamo, presentato in data imprecisata, al tribunale di sorveglianza di Napoli avverso il decreto del 1° agosto 1994, rigettato il 17 ottobre 1994 in quanto proposto tardivamente;
- reclamo, presentato in data imprecisata, dinanzi al tribunale di sorveglianza di Napoli avverso il decreto del 6 febbraio 1995, rigettato il 30 marzo 1995;
- reclamo, presentato in data imprecisata, avverso il decreto del 6 febbraio 1995 dinanzi al medesimo tribunale di sorveglianza, che rigettava il reclamo del 20 luglio 1995 in quanto il tribunale si era già pronunciato al riguardo;
- reclamo, presentato in data imprecisata, al tribunale di sorveglianza di Sassari avverso il decreto del 5 agosto 1995, rigettato il 12 ottobre 1995;
- reclamo, presentato in data imprecisata, al tribunale di sorveglianza di Sassari avverso il decreto dell'8 febbraio 1996; il 1° luglio 1996, il tribunale di sorveglianza dichiarava la sua incompetenza e rinviava la causa alla Corte di cassazione (l'esito di tale procedura è ignoto alla Corte);
- reclami, presentati in date imprecisate, al tribunale di sorveglianza di Sassari avverso i decreti del 5 agosto 1996 e del 10 febbraio 1997, rigettati rispettivamente il 28 ottobre 1996 ed il 14 aprile 1997;
- reclami, presentati in date imprecisate, al tribunale di sorveglianza di Bologna avverso i decreti del 31 luglio 1997, 4 febbraio e 30 luglio 1998, 27 gennaio, 22 luglio e 28 dicembre 1999, 23 giugno e 23 dicembre 2000, 21 giugno 2001 e rigettati rispettivamente in data 21 novembre 1997, 4 giugno e 19 novembre 1998, 18 maggio e 23 novembre 1999, 11 maggio e 30 novembre 2000, 15 febbraio e 18 ottobre 2001;
- reclamo, presentato in data imprecisata, al tribunale di sorveglianza di Ancona avverso il decreto del 28 dicembre 2002, rigettato l'8 maggio 2003. Il 19 agosto 2003, il ricorrente presentava per la seconda volta un reclamo avverso il suddetto decreto dinanzi al medesimo tribunale di sorveglianza, il quale rigettava il reclamo del 24 febbraio 2004 per carenza di interesse;

– reclamo, presentato in data imprecisata, al tribunale di sorveglianza di Ancona avverso il decreto del 23 dicembre 2003, rigettato il 24 febbraio 2004 ;

– reclamo, presentato in data imprecisata, al tribunale di sorveglianza di Perugia avverso il decreto del 17 dicembre 2004, rigettato il 14 aprile 2005 in quanto il ricorrente manteneva i contatti con l'associazione per delinquere.

Fatta eccezione per i reclami presentati avverso i decreti del 1° agosto 1994, 6 febbraio 1995, 8 febbraio 1996, 28 dicembre 2002 e 17 dicembre 2004, gli altri reclami sono stati rigettati in quanto sussistevano i requisiti per l'applicazione del regime carcerario speciale, la quale risultava giustificata alla luce delle informazioni raccolte dalla polizia e dalle autorità giudiziarie sul conto del ricorrente.

Alla Corte non è pervenuta alcuna informazione sui decreti del 20 luglio 1992, 19 dicembre 2001 e 17 giugno 2002, nonché sui decreti successivi a quello del 17 dicembre 2004.

#### *Il controllo della corrispondenza del ricorrente*

Dal fascicolo risulta che la corrispondenza del ricorrente è stata sottoposta in automatico al controllo delle autorità penitenziarie dal luglio 1992 al dicembre 1993 ed a partire dal dicembre 1993 dietro preventiva autorizzazione dei competenti tribunali di sorveglianza.

Il ricorrente ha inviato vari documenti ufficiali, i quali recano i timbri di controllo. Tra questi, dei decreti ministeriali, delle decisioni del tribunale di sorveglianza, un'ordinanza della corte d'appello di Napoli.

Risulta altresì dal fascicolo che il modulo di ricorso firmato dal ricorrente, datato 14 ottobre 2005, è stato sottoposto a controllo il 15 ottobre 2005. Il suddetto atto di ricorso, inviato dall'avvocato del ricorrente il 16 novembre 2005, perveniva alla Corte il 23 novembre 2005. Inoltre, una lettera inviata dalla Corte al ricorrente il 25 ottobre 2005 reca il timbro senza data comprovante l'avvenuto controllo.

#### **B. Il diritto e la prassi interni pertinenti**

La Corte ha riassunto il diritto e la prassi interni pertinenti in relazione al regime carcerario speciale applicato nel presente caso, nonché in relazione al controllo della corrispondenza nella sentenza *Enea c. Italia* ([GC], n° 74912/01, §§ 30-42, 17 settembre 2009). Essa ha altresì preso atto delle modifiche introdotte dalla legge n° 279 del 23 dicembre 2002 e dalla legge n° 95 dell'8 aprile 2004 (*ibidem*).

Tenuto conto di detta riforma e delle decisioni della Corte, la Corte di cassazione si è discostata dalla propria giurisprudenza, ritenendo che un detenuto abbia interesse ad ottenere una decisione, anche qualora il periodo di validità del decreto sia trascorso, e ciò a causa degli effetti diretti della

decisione sui decreti successivi a quello impugnato (Corte di cassazione, prima sezione, sentenza del 26 gennaio 2004, depositata il 5 febbraio 2004, n° 4599, *Zara*).

## MOTIVI DI RICORSO

Invocando l'articolo 3 della Convenzione, il ricorrente sostiene che il regime carcerario, al quale è stato a lungo sottoposto, costituisce un trattamento inumano e degradante.

Invocando l'articolo 8 della Convenzione, il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, a causa delle restrizioni che egli subisce da tempo e delle modalità di visita da parte dei familiari. Egli lamenta altresì la violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza.

Il ricorrente lamenta inoltre il ritardo con il quale le autorità giudiziarie hanno esaminato i suoi reclami avverso i decreti del ministro della Giustizia.

## IN DIRITTO

1. Il ricorrente sostiene che il regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, al quale il medesimo è sottoposto, nonché il fatto di subire perquisizioni corporali e la videosorveglianza della cella costituiscono trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione, di cui segue il testo :

« Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »

Il Governo ritiene che le restrizioni imposte al ricorrente dal regime carcerario speciale non abbiano raggiunto il livello minimo di gravità necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. Esso sottolinea che tali restrizioni erano necessarie, al fine di impedire al ricorrente di mantenere i contatti con l'organizzazione criminale di cui faceva parte. Esso osserva che l'amministrazione penitenziaria ha disposto varie sanzioni disciplinari a carico del ricorrente, il che dimostra la sua pericolosità sociale.

Per quanto concerne le perquisizioni, il Governo sottolinea che esse sono volte ad impedire che nel carcere vengano introdotti oggetti pericolosi o proibiti. Talvolta necessarie per ragioni di sicurezza, esse non sarebbero contrarie all'articolo 3 della Convenzione, nel caso in cui siano condotte in modo tale da non nuocere alla dignità umana.

Nel caso di specie, considerata la sua pericolosità, il ricorrente è stato sottoposto a perquisizione in occasione delle visite. Effettuate per mezzo di strumenti quali il metal detector, le perquisizioni provocano un disagio minimo e permettono di preservare la dignità del detenuto.

Per quanto concerne la videosorveglianza, il Governo afferma che si tratta di una precauzione legata alla pericolosità del detenuto; pur essendo più efficace, essa non sarebbe in realtà più invasiva della tradizionale sorveglianza delle celle.

Secondo il ricorrente, le restrizioni derivanti dall'applicazione del regime carcerario speciale violano l'articolo 3 della Convenzione. Inoltre, sia le perquisizioni, sia la videosorveglianza della cella non dovrebbero essere considerate delle misure necessarie.

Secondo la giurisprudenza della Corte, l'articolo 3 trova applicazione quando un maltrattamento raggiunge un livello minimo di gravità. La valutazione di tale livello minimo è di per sé relativa; essa dipende dall'insieme dei dati di causa, in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali, nonché talvolta dal sesso, dall'età, dallo stato di salute della vittima, ecc. (si vedano, tra le altre, le sentenze *Irlanda c. Regno-Unito* del 18 gennaio 1978, serie A n° 25, § 162; *Van der Ven c. Paesi Bassi*, n° 50901/99, CEDU 2003-II, § 47, 4 febbraio 2003; *Lorsé c. Paesi Bassi*, n° 52750/99, § 59, 4 febbraio 2003; *Frérot c. Francia*, n° 70204/01, § 35, 12 giugno 2007).

#### 1. *L'applicazione prolungata del regime carcerario speciale*

La Corte deve appurare se la prolungata applicazione del regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41bis – che, d'altronde, a seguito della riforma del 2002, è diventata una disposizione permanente della legge sull'ordinamento penitenziario –, per un periodo di quattordici anni nel caso del ricorrente, abbia comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. A tal fine, essa deve tuttavia prescindere dalla natura del reato contestato al ricorrente, in quanto la « proibizione della tortura o delle pene o trattamenti inumani o degradanti è assoluta, indipendentemente dalla condotta della vittima » (*Labita c. Italia* [GC], n° 26772/95, § 119, CEDU 2000-IV, *Gallico c. Italia*, n° 53723/00, 28 giugno 2005).

La Corte ammette che, in linea generale, l'applicazione prolungata di alcune restrizioni potrebbe porre un detenuto in una situazione tale da costituire un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Tuttavia, essa non è in grado di stabilire un lasso di tempo preciso a partire dal quale si raggiunge il livello minimo di gravità ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. Essa deve comunque appurare se, in un specifico caso, il rinnovo ed il prolungamento delle restrizioni trovino giustificazione o se, al contrario, dette misure costituiscano una reiterazione di restrizioni non più giustificate (*Argenti c. Italia*, n° 56317/00, § 21, 10 novembre 2005).

Orbene, per giustificare la proroga delle restrizioni, il ministro della Giustizia ha fatto riferimento ogni volta alla persistenza delle condizioni che avevano motivato la prima applicazione delle stesse ed i tribunali di sorveglianza hanno verificato tali constatazioni.

Dal canto suo, la Corte rileva che il ricorrente non ha fornito elementi che permettano di giungere alla conclusione che l'applicazione prolungata del regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41 *bis* abbia cagionato al medesimo effetti fisici o mentali, tali da ricadere nella disciplina dell'articolo 3. Di conseguenza, la sofferenza o l'umiliazione eventualmente subite dal ricorrente non sono state superiori a quelle che inevitabilmente comporta una data forma di trattamento – nella fattispecie prolungato - o di pena legittima (*Labita*, cit., § 120, e *Bastone c. Italia*, (dec), n° 59638/00, 18 gennaio 2005).

Ne consegue che tale parte del motivo di ricorso è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.

## 2. *Le perquisizioni corporali e la videosorveglianza della cella*

La Corte rileva inoltre che il ricorrente afferma di essere stato sottoposto ad una serie di altre limitazioni e restrizioni, quali le numerose perquisizioni corporali e la videosorveglianza della sua cella, che, secondo l'interessato, avrebbero misconosciuto la sua dignità.

In relazione alla perquisizione corporale dei detenuti, la Corte non ha difficoltà a comprendere che un individuo obbligato a sottoporsi ad un tale trattamento si senta, già per tale circostanza, ferito nella sua intimità e dignità, in particolare quando ciò implica che il medesimo si svesta dinanzi ad altri e ancor più quando debba assumere posture imbarazzanti.

Un tale trattamento non è però di per sé illegittimo : le perquisizioni corporali, anche integrali, possono talvolta risultare necessarie per garantire la sicurezza in una prigione – inclusa quella dello stesso detenuto –, difendere l'ordine o prevenire i reati.

E' pur vero che le perquisizioni corporali, oltre a dover risultare necessarie per conseguire uno dei citati scopi, devono essere condotte con modalità adeguate, in modo che il grado di sofferenza o di umiliazione subito dai detenuti non superi quello che inevitabilmente comporta tale forma di legittimo trattamento. Diversamente, esse violano l'articolo 3 della Convenzione (*Frérot c. Francia*, cit., § 38 ; *Vincenzo Guidi c. Italia*, n° 28320/02, § 35, 27 marzo 2008).

Tuttavia, la Corte ricorda che le denunce di maltrattamenti devono essere supportate dinanzi alla Corte da adeguati elementi di prova (*mutatis mutandis*, *Klaas c. Germania*, sentenza del 22 settembre 1993, serie A n° 269, p. 17, § 30). Ai fini dell'accertamento dei fatti contestati, la Corte utilizza il criterio della prova « al di là di ogni ragionevole dubbio » ; tale prova può tuttavia risultare da un insieme di indizi o di presunzioni non



confutate, sufficientemente gravi, precisi e concordanti (*Labita*, cit., § 121 ; *Cavallo c. Italia*, n° 9786/03, § 31, 4 marzo 2008 ; *Guidi c. Italia*, cit., § 49).

Nel caso di specie, la Corte rileva che le misure denunciate dal ricorrente consistevano in perquisizioni corporali e nella videosorveglianza della cella, che egli definisce come maltrattamenti privi di ogni utilità.

La Corte prende altresì atto delle osservazioni del Governo, secondo le quali la perquisizione corporale dei detenuti e la videosorveglianza della cella, le quali possono di certo cagionare dei fastidi, sono previste dal regime speciale e si rendono quindi necessarie a causa della pericolosità del detenuto. Alla luce di tali considerazioni, gli elementi di cui la Corte dispone non permettono di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente sia stato sottoposto a trattamenti sufficientemente gravi da rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3. Inoltre, non risulta che l'interessato abbia mai denunciato i presunti maltrattamenti alle autorità giudiziarie.

Di conseguenza, la Corte ritiene tale parte del ricorso manifestamente infondata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

2. Il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, a causa delle restrizioni alle quali è sottoposto. Egli invoca l'articolo 8 della Convenzione, secondo il quale :

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...) e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (...) alla pubblica sicurezza, (...) alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati (...). »

La Corte ricorda di aver già avuto modo di deliberare sulla questione delle restrizioni previste dall'applicazione dell'articolo 41*bis* in materia di vita privata e familiare di alcuni detenuti, al fine di appurare se esse costituiscono una ingerenza giustificata dal paragrafo 2 de l'articolo 8 (si veda la sentenza *Messina c. Italia* (n° 2), n° 25498/94, §§ 59-74, CEDU 2000-X e *Indelicato c. Italia* (dec.), n° 31143/96, 6 luglio 2000). Dopo aver esaminato il fascicolo, nella misura in cui le affermazioni sono state supportate, la Corte ritiene che le restrizioni non siano andate oltre quanto, ai sensi dell'articolo 8 § 2, è necessario, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati. Essa ritiene dunque di non doversi discostare dalle conclusioni cui era giunta nella causa *Enea c. Italia* ([GC], n° 74912/01, §§ 125-131, 17 settembre 2009) e di dover rigettare il motivo di ricorso a norma dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

3. Sempre ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, il ricorrente denuncia una violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza.

Il Governo osserva in primo luogo che il ricorrente non ha dimostrato di essere stato sottoposto al visto di censura nel caso della corrispondenza con

la Corte. Esso sostiene innanzi tutto che gli atti giudiziari sui quali sono stati apposti i timbri di controllo non possono essere considerati come facenti parte della corrispondenza privata del ricorrente. Inoltre, in mancanza della busta, la procura allegata al modulo non può essere considerata come prova di un controllo, in quanto le date dei timbri dimostrebbero piuttosto che la procura era stata inviata ad un destinatario diverso dalla Corte ed in seguito trasmessa, da una terza persona, a Strasburgo.

Il Governo sottolinea inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte, in Italia il controllo della corrispondenza non aveva un sufficiente fondamento legale, ma la situazione è profondamente mutata nel 2004. Esso chiede alla Corte di riconsiderare la sua giurisprudenza e di affermare che nel presente caso, dopo la pubblicazione delle circolari, detto controllo era « previsto dalla legge » e non ha violato la Convenzione.

Il ricorrente si oppone alle tesi del Governo.

La Corte constata che, in riferimento alla corrispondenza del ricorrente in generale, vi è stata « ingerenza di una autorità pubblica » nell'esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua corrispondenza garantito dall'articolo 8 § 1 della Convenzione. Tale ingerenza viola la citata disposizione, a meno che essa sia « prevista dalla legge », persegua uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2 ed inoltre sia « necessaria, in una società democratica » al fine di conseguire gli stessi (*Calogero Diana c. Italia*, sentenza del 15 novembre 1996, *Raccolta di sentenze e decisioni*, 1996-V, § 28 ; *Domenichini c. Italia*, sentenza del 15 novembre 1996, *Raccolta* 1996-V, § 28 ; *Petra c. Romania*, sentenza del 23 settembre 1998, *Raccolta* 1998-VII, p. 2853, § 36 ; *Labita* cit., § 179 ; *Musumeci c. Italia*, n° 33695/96, § 56, sentenza dell'11 gennaio 2005).

Prima del 15 aprile 2004, il controllo della corrispondenza del ricorrente è stato effettuato a norma dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario. La Corte ha già più volte giudicato che il controllo della corrispondenza basato sull'articolo 18 ignorava l'articolo 8 della Convenzione, in quanto non era « previsto dalla legge » nella misura in cui non erano disciplinati né la durata delle misure di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, né i motivi che potevano giustificarle e non erano indicate con sufficiente chiarezza l'estensione e le modalità di esercizio della facoltà di valutazione delle autorità competenti in materia (si vedano, tra le altre, le sentenze *Labita c. Italia*, cit., §§ 175-185, e *Calogero Diana c. Italia*, cit., § 33). Nel caso di specie, la Corte osserva che l'interessato non fornisce alcun dettaglio sul tipo di posta soggetta a censura nel periodo in esame e rileva che il fascicolo del ricorso non contiene alcuna prova del fatto che la corrispondenza indirizzata al ricorrente o inviata dal medesimo sia stata aperta e letta dalle autorità competenti (si veda, *Gelsomino c. Italia* (dec.), n° 2005/03, del 23 maggio 2006)

La Corte ricorda che la legge n° 95 del 2004 ha introdotto un nuovo articolo 18 *ter* in materia di controllo della corrispondenza, il quale è stato

aggiunto alla legge sull'ordinamento penitenziario. Il comma 2 del citato articolo esclude dal controllo la corrispondenza fra il detenuto ed il suo avvocato, nonché fra il detenuto e gli organismi internazionali competenti in materia di diritti dell'uomo.

Nel caso di specie, in relazione al modulo di ricorso controllato il 15 ottobre 2005 ed alla lettera della Corte datata 25 ottobre 2005, la Corte ritiene che in mancanza delle buste timbrate, che contenevano le lettere e riportavano l'indicazione dei destinatari, non sia possibile stabilire se il controllo sia stato eseguito conformemente al diritto interno (*a contrario*, *Zara c. Italia*, n° 24424/03, § 34, 20 gennaio 2009). In queste circostanze, la Corte non può ravvisare una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Ne consegue che tale parte del motivo di ricorso è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

4. Il ricorrente lamenta altresì la restrizione subita nell'esercizio del suo diritto ad un tribunale, in quanto i suoi reclami avverso i decreti del ministro della Giustizia, presentati al tribunale di sorveglianza, sono stati esaminati con un certo ritardo. E' in questione l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte pertinente sancisce quanto segue :

« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...) ».

La Corte ricorda che, se la semplice inosservanza di un termine di legge non costituisce in linea di principio una violazione del diritto ad un ricorso effettivo (*Messina c. Italia* (n° 2), cit., §§ 94-96), l'assenza di ogni decisione sul merito dei reclami presentati avverso i decreti del ministro della Giustizia costituisce una violazione del diritto ad un tribunale, garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione (*Ganci c. Italia*, n° 41576/98, § 31, CEDU 2003-XI, *Bifulco c. Italia*, n° 60915/00, §§ 21-24, 8 febbraio 2005 e *Salvatore c. Italia*, n° 42285/98, 6 dicembre 2005).

Nel caso di specie, essa osserva che il ricorrente è stato oggetto di numerosi decreti ministeriali, di cui venti, sui ventitre menzionati, sono stati impugnati dinanzi al competente tribunale di sorveglianza. Orbene, è giocoforza constatare che, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, tutti i reclami sono stati rigettati nel merito dal tribunale di sorveglianza, sebbene dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dalla legge.

Ne consegue che tale motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 1, 3 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

*Dichiara* irricevibile il ricorso.

Françoise Elens-Passos  
Cancelliere aggiunto

Françoise Tulkens  
Presidente

---

Per traduzione conforme

La traduttrice  
Anna Aragona

(Traduzione in lingua italiana a cura del Ministero della Giustizia)